

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

127° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PINTO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1502) *FASSONE ed altri: Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati*

(2681) *LA LOGGIA ed altri: Disposizioni in materia di prova*

(2705) *OCCHIPINTI ed altri: Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato*

(2734) *SALVATO ed altri: Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari*

(2736) *FASSONE ed altri: Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

(3227) *DI PIETRO ed altri: Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

(3317) *CALVI ed altri: Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale*

(3664) *SENESE ed altri: Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova*

(3734) *FOLLIERI: Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale*

(3793) *FASSONE ed altri: Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona*

**(3810) CENTARO: Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del testo unificato accolto dalla Commissione in sede referente)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5, 12 e <i>passim</i>
AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . .	5, 11, 12 e <i>passim</i>
* CALLEGARO (CCD) . . . . .	22, 34, 35 e <i>passim</i>
* CALVI (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione . . . . .	4, 11, 15 e <i>passim</i>
* CARUSO Antonino (AN) . . . . .	22
CENTARO (Forza Italia) . . . . .	38, 39
CIRAMI (UdeuR) . . . . .	11, 15, 21 e <i>passim</i>
FASSONE (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . .	22

* FOLLIERI (PPI) . . . . .	Pag. 23, 28, 33 e <i>passim</i>
* GASPERINI (Lega Forza Padania per l'ind. del Nord) . . . . .	28, 33, 35
GRECO (Forza Italia) . . . . .	12, 42
MELONI (Misto) . . . . .	45
* PETTINATO (Verdi-l'Ulivo) . . . . .	10, 11, 21 e <i>passim</i>
PREIONI (Lega Forza Padania per l'ind. del Nord) . . . . .	23, 34, 42
RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . .	35, 38, 39 e <i>passim</i>
* SCOPELLITI (Forza Italia) . . . . .	4, 9, 11 e <i>passim</i>
* VALENTINO (AN) . . . . .	34, 44

---

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1502) FASSONE ed altri:** *Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati*

**(2681) LA LOGGIA ed altri:** *Disposizioni in materia di prova*

**(2705) OCCHIPINTI ed altri:** *Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato*

**(2734) SALVATO ed altri:** *Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari*

**(2736) FASSONE ed altri:** *Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

**(3227) DI PIETRO ed altri:** *Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

**(3317) CALVI ed altri:** *Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale*

**(3664) SENESE ed altri:** *Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova*

**(3734) FOLLIERI:** *Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale*

**(3793) FASSONE ed altri:** *Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona*

**(3810) CENTARO:** *Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del testo unificato accolto dalla Commissione in sede referente)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1502, 2681, 2705, 2734, 2736, 3227, 3317, 3664, 3734, 3793 e 3810.

Riprendiamo l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere: «La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime per quanto di competenza parere non ostativo».

Nel frattempo, al testo licenziato dalla Commissione in sede referente, assunto a base della discussione nella seduta antimeridiana odierna, sono stati presentati alcuni emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del codice di procedura penale, le parole da «o in occasione» alla fine sono soppresse.

2. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalla seguente:

«*c*) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera *b*)».

3. All'articolo 371, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, le parole da «ovvero» a «delle altre» sono soppresse.

4. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1.

1. All'articolo 12 del codice di procedura penale, al comma 1 le lettere *b*) e *c*) sono sostituite con le seguenti:

"*b*) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo;

*c*) se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri"».

1.1

SCOPELLITI

SCOPELLITI. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 mira a limitare ulteriormente i casi di connessione dei procedimenti: questo perché la storia giudiziaria degli ultimi tempi ha dimostrato che un caso di mancata giustizia o di malagiustizia sono proprio i maxiprocessi, in cui vengono violati puntualmente i diritti degli individui.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 1.1 è stato già espresso quando lo abbiamo esaminato in

sede referente; per cui, mi riporto alle motivazioni già indicate allora, quando ho espresso parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, sia l'emendamento 1.1 sia gli altri presentati ai successivi articoli concernono proposte il cui interesse è la cancellatura che esse recano, ma la sostanza la conosciamo tutti. Quindi, esprimo parere contrario.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 2.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La persona deve essere altresì avvertita che, qualora abbia a rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, la qualità di testimone, e che, nei casi previsti dall'articolo 207-bis, sarà comunque assistita da un difensore il quale avrà il diritto di partecipare all'esame. In mancanza di tale avvertimento la persona interrogata non potrà assumere la qualità di testimone, in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 190-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la

persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice lo ritiene necessario sulla base delle specifiche esigenze prospettategli dalle parti».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

#### Art. 4.

1. L'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 192. – (*Valutazione della prova*) – 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dalle persone indicate nell'articolo 210, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 207-bis.

5. Gli altri elementi di prova di cui al comma 3 possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati o di altre persone indicate negli articoli 210 e 207-bis, soltanto se risulta accertato che ciascuna dichiarazione, ivi compresa quella di cui al comma 3, deriva da diretta ed autonoma conoscenza dei fatti da parte di colui che l'ha resa».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 4.*

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art. 4.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-bis sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto di imputazione.

4. Non possono costituire elemento determinante di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-bis"».

4.2

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art. 4.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-bis sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d'imputazione.

4. Non possono costituire elemento esclusivo di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-bis"».

4.3

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art. 4.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-bis sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d'imputazione.

4. Non possono costituire elemento di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 o dalle persone di cui all'articolo 207-bis"».

4.4

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art. 4.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. In ogni stato e grado del procedimento le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutabili solo se il loro contenuto è confermato da altri elementi di prova non costituiti da dichiarazioni rese da soggetti che si trovino nella stessa condizione processuale o in quella di cui all'articolo 207-bis"».

4.5

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art. 4.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono



valutate unitamente agli altri e diversi elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"».

4.6

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art. 4.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli altri elementi di prova, confermativi dell'attendibilità non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese dalle persone di cui ai commi 3 e 4"».

4.7

SCOPELLITI

*All'articolo 4, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, dopo le parole: "elementi di prova", sono aggiunte le seguenti: "di natura diversa"».

4.8

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

*All'articolo 4, all'articolo 192 ivi richiamato, al capoverso 5, sostituire le parole: «risulta accertato», con le parole: «è provato».*

4.9

PETTINATO

*All'articolo 4, all'articolo 192 ivi richiamato, al capoverso 5, sostituire le parole: «risulta accertato», con le parole: «sia stato accertato».*

4.10

PETTINATO

SCOPELLITI. Signor Presidente, svolgerò delle considerazioni di ordine generale dopo aver premesso che gli emendamenti successivi al 4.1 concernono delle variazioni su un principio che rimane uguale.

Con l'emendamento 4.1 chiedo la soppressione dell'articolo 4, dove è prevista una nuova formulazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale.

L'emendamento approvato nella giornata di ieri prevede in sostanza che le dichiarazioni convergenti di due coimputati che abbiano conoscenza diretta dei fatti oggetto delle loro dichiarazioni costituiscono una prova. Nulla a che vedere con la posizione del Polo contenuta nei nostri emen-

damenti, in cui si chiedeva che i riscontri alle dichiarazioni dei coimputati consistessero in altri elementi di natura diversa.

Allora, è evidente che la modifica approvata ieri in Senato non contribuisce assolutamente a superare le perplessità che l'interpretazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale ha suscitato in tanti anni non solo in Italia ma anche in Europa, provocando e procurando all'Italia varie sentenze di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Inoltre, non solo questa nuova formulazione non fa superare le perplessità interpretative dell'articolo 192 ma, recependo la peggiore giurisprudenza in materia, le aggraverà totalmente. Come ho già avuto modo di dire, l'interpretazione dell'applicazione dell'articolo 192 ha due casi estremi. Il primo è il caso Tortora, in cui i giudici napoletani di primo grado sentenziarono che 17 falsità costituivano una verità, tanto da emettere una sentenza di condanna in primo grado.

Il secondo è il caso Andreotti, dove i giudici palermitani, più recentemente, hanno invece stabilito in una sana interpretazione dell'articolo 192 che tante bugie non possono costituire una prova. Questo sta ad indicare che l'articolo 192, se interpretato nella maniera corretta, più sana e più rispettosa dei diritti individuali, può essere ed è una buona norma.

Però, da oggi non potrà più esserlo, perché anche i giudici più lungimiranti, dal momento che l'emendamento approvato ieri sera ha fatto tesoro soltanto della pessima interpretazione e applicazione che l'articolo 192 ha avuto nel caso Tortora, saranno costretti a ricalcare quella pessima interpretazione e applicazione, e cioè saranno portati ad affermare che le dichiarazioni di due coimputati costituiscono una prova anche se entrambe sono false.

Mi si obietta con una miopia incredibile che la diretta e autonoma conoscenza dei fatti dichiarati è una garanzia. Allora, poiché parliamo sempre di casi patologici, non dimentichiamoci che, così come è stato possibile concordare le dichiarazioni di 17 mascalzoni e bugiardi, oggi può capitare in una situazione sempre patologica che si possano affinare le armi non solo concordando le dichiarazioni ma scrivendo una sceneggiatura, un copione talmente preciso e puntuale da far emergere che le dichiarazioni derivano da fatti o da conoscenza diretta e autonoma.

Non credo che con questa nuova formulazione si sia fatto un passo avanti e che le garanzie individuali – come ama dire il relatore Calvi – abbiano segnato un punto a favore, anche perché l'articolo 192 del codice di procedura penale nella sua bontà interpretativa originale oggi avrebbe anche l'aiuto di una riforma costituzionale sul giusto processo che in teoria impedisce qualsiasi malinterpretazione e malapplicazione.

Quindi, chiedo l'abrogazione della nuova riformulazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, con la speranza che si possa tornare all'originario testo. In subordine gli altri emendamenti presentati suggeriscono delle modifiche al nuovo testo dell'articolo 192, l'unica riforma di cui abbisognava questa norma del nostro codice di rito penale: cioè ribadire in maniera inequivocabile che la prova può essere costituita da elementi di altra natura; questo darebbe giustizia in maniera inequivocabile.

PETTINATO. Signor Presidente, gli emendamenti 4.9 e 4.10, da me presentati muovendo dalla preoccupazione di prevenire il rischio di motivazioni del tipo: «Alla luce degli elementi acquisiti risulta accertato che la testimonianza...» oppure «Il complesso degli elementi acquisiti consente di affermare che risulta accertata...», introducono un obbligo più specifico e più esplicito di motivazione in tal senso.

Mi rendo conto dell'estremo rigore che intendo introdurre con l'emendamento 4.9, rispetto ad una più ragionevole previsione contenuta nell'emendamento 4.10 al quale sono più affezionato.

Di conseguenza, mi riservo di valutare l'eventuale ritiro dell'emendamento 4.9 dopo aver udito i pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

CIRAMI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma in calce agli emendamenti 4.9 e 4.10.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9.

Vorrei aggiungere che tutti i pareri contrari finora espressi sono motivati da quanto già come relatore ho detto.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.10, si potrebbe anche accedere alla proposta, però mi sembra si tratti di una questione puramente stilistica. Potrei anche accettarlo, ma ritengo non vi sia una differenza sostanziale tra le due dizioni. Comunque, la proposta del senatore Pettinato è forse preferibile e quindi esprimo parere favorevole.

PETTINATO. Ritiro l'emendamento 4.9.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per quanto riguarda in generale il parere sugli emendamenti, si tratta di proposte di cui abbiamo già discusso. Mi permetto solo di ricordare alla senatrice Scopelliti, con tutto il rispetto alla memoria di Tortora, che l'articolo 192 del codice di procedura penale, quando il povero Tortora è venuto meno, non era neppure nella mente del legislatore, posto che è nato nel 1998. Quindi era allora vigente il vecchio codice di procedura penale. Però, il problema è un altro.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.10 concordo con il relatore sul fatto che si tratta di una questione di mera forma lessicale, però, poiché ci riferiamo ad una decisione in fase di maturazione, ritengo che l'espressione «sia stato accertato» sia meno esatta e per questo rimango d'accordo con l'attuale dizione.

SCOPELLITI. Signor Presidente, vorrei chiedere ai colleghi un rispetto maggiore non certo nei miei confronti, ma dal punto di vista istituzionale, perché sta emergendo in questo dibattito una spocchia che si so-

stanza nel sottolineare che le cose sono già state dette o già state fatte. Mi dispiace, ma nel momento in cui una legge si discute prima in sede referente e poi in sede deliberante, inevitabilmente si ripetono cose già dette. Se poi c'è qualcuno che ama confermare i propri principi, è suo diritto farlo e la preghiera è che i colleghi si adeguino a questo rispetto istituzionale.

Al Sottosegretario invece chiederei di non addentrarsi in materie che non lo riguardano e di limitarsi a pareri di ordine giuridico e politico sugli emendamenti presentati.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Qual è la materia che non mi riguarda?

Non ascolto risposta, come tutti potete verificare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GRECO. A nome del Gruppo Forza Italia preannuncio il voto favorevole sugli emendamenti presentati dalla senatrice Scopelliti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

SCOPELLITI. Vorrei precisare che i voti favorevoli alle mie proposte sono tre. Lo dico perché così almeno non mi sento completamente sola.

PRESIDENTE. Allora preciso che anche i senatori Greco e Centaro hanno votato a favore.

GRECO. Non c'è da meravigliarsi di questo voto, perché sul nuovo articolo 192 abbiamo espresso voto contrario.

PRESIDENTE. Nessuno si meraviglia.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

SCOPELLITI. Dichiaro il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dai senatori Pettinato e Cirami.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 4:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 192 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 15.*

4.0.1

SCOPELLITI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti assolutamente impossibile per morte, infermità o irreperibilità. Se l'esame risulta impossibile in quanto le persone da cui il testimone ha avuto conoscenza dei fatti si sono avvalse della facoltà di non rispondere o hanno comunque rifiutato di rispondere, le dichiarazioni sono inutilizzabili ai fini della prova dei fatti medesimi, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 500, comma 6"».

4.0.100

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui l'esame della persona cui il testimone si riferisce risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità, le dichiarazioni del testimone sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono elementi di prova di natura diversa che ne confermino l'attendibilità"».

4.0.200

SCOPELLITI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui l'esame della persona cui il testimone si riferisce risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità, le dichiarazioni del testimone sono valutate come prova dei fatti

in esse affermati se sussistono elementi di prova che ne confermino l'attendibilità"».

4.0.300

SCOPELLITI

SCOPELLITI. Voglio precisare che il contenuto dell'articolo 15, di cui si chiede la soppressione con l'emendamento 4.0.1, è una letterale ripetizione di quanto contenuto nel comma 3 del disegno di legge costituzionale sul giusto processo. Viene anticipato in questa sede perché, per le motivazioni espresse nella discussione di ieri, vi è il convincimento che questa sia la sua collocazione più corretta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.0.1. Vorrei tranquillizzare la collega Scopelliti che su tutti questi emendamenti abbiamo a lungo discusso. Mi riporto a quelle motivazioni non per un atto di scortesia, ma di rispetto di tutta la Commissione e di economia della discussione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.0.1.

CIRAMI. Questo emendamento riproduce quanto scritto nell'articolo 15 di questo provvedimento.

SCOPELLITI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.0.100.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che la proposta contenga una osservazione opportuna che meritava di essere sottoposta alla vostra attenzione.

Tuttavia, per ragioni non del tutto necessarie – ma la Camera lo potrà valutare ancora – per economia della discussione, ritiro l'emendamento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo approva la scelta.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.0.200.

SCOPELLITI. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.200 tende a modificare una regola ingiusta prevista dall'attuale comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedura penale.

Attualmente le dichiarazioni di un testimone, che nel narrare i fatti si riferisce ad un'altra persona, possono egualmente essere utilizzate se que-

sta persona, prima di confermare i fatti oggetto di testimonianza, muore, è inferma oppure è irreperibile.

Questo significa – lo ripeto a me più che ai colleghi – che se Tizio parla di un fatto riferitogli da Caio e quest'ultimo non può confermare quanto detto da Tizio perché morto, infermo o irreperibile, il fatto raccontato da Tizio vale come una prova. Ciò che dico è confermato da tante sentenze.

L'emendamento 4.0.200 suggerisce di far sì che in caso di morte, infermità o irreperibilità di Caio, il fatto raccontato da Tizio sia valutato come prova solo se sussistono altri elementi di prova di natura diversa che ne confermino l'attendibilità, questo perché si tratta pur sempre di testimonianze *de relato* e non frutto di una conoscenza diretta dei fatti.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.300, anche per una maggiore economia dei tempi, valgono le stesse considerazioni che ho già svolto in precedenza.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concordo con il parere espresso del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.200, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.0.300, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

#### Art. 5.

1. Nell'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere *a*) e *b*). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**



Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. All'articolo 197 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «a norma dell'articolo 12, sono aggiunte le seguenti: «lettera a)» e dopo le parole «sentenza di proscioglimento» sono aggiunte le seguenti: «, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444»;

b) la lettera b) è soppressa.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 6.*

6.1

SCOPELLITI

SCOPELLITI. Signor Presidente, con l'emendamento 6.1, che propone di sopprimere l'articolo 6, vorrei ripristinare le vigenti incompatibilità con l'ufficio di testimone, riportando nel suo contenuto attuale l'articolo 197 del codice di procedura penale.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 207 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 207-bis. - (*Imputati di reato connesso o collegato che assumono l'ufficio di testimone*) 1. - Il coimputato del medesimo reato e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 pronunciata nei loro confronti e divenuta

irrevocabile, nonché la persona imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di reato a questo collegato nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), che assume l'ufficio di testimone, sono assistite da un difensore che ha il diritto di partecipare all'esame. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97.

2. La persona che assume l'ufficio di testimone essendo imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di reato a questo collegato nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), non può essere obbligata a deporre su fatti che concernono, anche indirettamente, la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede nei suoi confronti.

3. Il coimputato e la persona imputata di reato connesso che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile non possono essere obbligati a deporre su fatti che concernono, anche indirettamente, la loro responsabilità, per la quale è stata pronunciata condanna, se nel procedimento essi avevano negato il fatto per il quale è stata affermata tale responsabilità ed in relazione al quale sono esaminati.

4. In relazione alle domande alle quali la persona esaminata non risponde ai sensi dei commi 2 e 3, non si applicano le disposizioni dell'articolo 500, comma 2-bis. In ogni caso le dichiarazioni delle persone indicate nel comma 1 non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento riguardante il reato connesso o collegato di cui è imputata, nell'eventuale procedimento di revisione della sentenza di condanna, ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo ai fatti oggetto dei procedimenti e della sentenza suddetti.

5. Salvo quanto disposto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni contenute nel presente capo».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 7.*

7.1

SCOPELLITI

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

«Art. 7.

1. Dopo l'articolo 207 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 207-bis - (*Imputati di reato connesso o collegato che assumono l'ufficio di testimone*) – Il coimputato del medesimo reato e la persona im-

putata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *a*), che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza di proscioglimento pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile nonchè la persona imputata di reato collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*), che assume l'ufficio di testimone, sono assistite da un difensore che ha il diritto di partecipare all'esame. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97"».

7.3

SCOPELLITI

*All'articolo 7, all'articolo 207-bis ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «o di condanna» e conseguentemente sopprimere i capoversi 2, 3 e 4.*

7.4

SCOPELLITI

*Comma 1 (rigo 4 e rigo 9).*

*Comma 2 (rigo 1).*

*Comma 3 (rigo 1).*

*Sostituire la parola: «ufficio» con la parola: «qualità».*

7.5

PETTINATO

*All'articolo 7, all'articolo 207-bis ivi richiamato, sostituire i capoversi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Alla persona che assume l'ufficio di testimone essendo imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c*), o di reato a quello collegato nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b*), non possono essere rivolte domande su fatti che concernono, anche indirettamente, la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede nei suoi confronti.

3. Al coimputato ed alla persona di reato connesso che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile non possono essere rivolte domande su fatti che concernono, anche indirettamente, la loro responsabilità, in ordine alla quale è stata pronunciata condanna, se nel relativo giudizio avevano negato tale responsabilità».

7.6

SCOPELLITI

SCOPELLITI. Signor Presidente, con l'emendamento 7.1 ho fatto mia una proposta modificativa, che nella precedente discussione avevo già sottoscritto, presentata dai senatori Valentino, Bucciero, Caruso Anto-

nino e Battaglia. I successivi emendamenti vengono in subordine alla soppressione dell'articolo 7 del testo al nostro esame.

Con l'introduzione dell'articolo 207-*bis* del codice di procedura penale si vuole creare un vero e proprio mostro giuridico, che ben si coniuga con il nuovo articolo 192 e con il principio di negazione delle garanzie individuali.

L'artificiosità di questo articolo 207-*bis* è confermata dai commi 2 e 3 che non fanno altro che ripetere quanto contenuto nel comma 2 dell'articolo 198 del codice di procedura penale, il quale recita: «Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale».

Il desiderio di ribadire questo concetto sembra quasi presupporre che neanche lo stesso autore del disegno di legge sia convinto fino in fondo di trovarsi di fronte ad un vero e proprio testimone.

Questo è a tal punto vero che il comma 4 dell'articolo 207-*bis* del codice di procedura penale che si vuole introdurre prevede che: «In ogni caso le dichiarazioni delle persone indicate nel comma 1 non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento... ».

Poiché in quest'Aula ho imparato la definizione di «frasi ultronee», allora non comprendo perché in questo caso la dichiarazione che sembrerebbe davvero ultronea meriti una sottolineatura doppia o tripla.

In sostanza, il mostro che è stato creato, cioè l'imputato-testimone stretto tra il rischio di accusarsi anche solo indirettamente e il rischio che il pubblico ministero gli contesti la reticente testimonianza, potrebbe finire per rendere delle dichiarazioni che potrebbero essere utilizzate contro di lui nel procedimento relativo al reato connesso o collegato.

Nessun pericolo – sembra quasi affermare la norma al nostro esame, gettando la maschera –, perché in questa malaugurata ipotesi l'impunità è garantita.

A questo punto si aggiunge un'altra figura che va a sommarsi a quella dell'imputato-testimone, e cioè quella del collaboratore. Infatti, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio beneficio concesso in cambio della rinuncia al diritto di non autoaccusarsi. In una composizione di parole, verrebbe fuori questa nuova figura del «cocoimpumone», che non è un frutto estivo ma una pessima figura emergente del nostro sistema giudiziario.

Nel sistema americano, questo trattamento processuale viene concesso a collaboratori di giustizia e si chiama *use immunity*. Esso impedisce alla pubblica accusa di procedere sulla base degli elementi di prova acquisiti direttamente o indirettamente attraverso la dichiarazione del collaboratore.

Dunque, questo imputato-testimone-collaboratore o cocoimpumone – come amo dire – è davvero un autentico mostro giuridico che finisce con il trasformare la disciplina speciale per i collaboratori in una norma ordinaria applicabile a tutti i soggetti di cui all'articolo 207-*bis*. E a tal proposito non apro una parentesi circa la nostra discussione sui collaboratori

di giustizia e sull'incapacità di trasferire pure in quel provvedimento delle garanzie di certezza; il riferimento è anche ai colloqui investigativi.

È evidente che la figura del testimone, che per definizione dovrebbe essere terzo e quindi estraneo alla vicenda, non regge dal momento che è certo che il coimputato assolto con sentenza passata in giudicato è pur sempre un coimputato o un imputato in un reato connesso o collegato.

In conclusione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale, il voler considerare dei testimoni quei soggetti di cui all'articolo 207-bis, se in astratto è ipotizzabile, in concreto finisce per creare un perverso *mix* di ambiguità con minacce e promesse di impunità, dove a rimetterci è la stessa funzione di garanzia del processo penale.

Ancora una volta – come mi diceva Tortora – il sonno della ragione del diritto ha generato l'ennesimo mostro.

PETTINATO. Prescindendo dalla serietà dell'argomento, direi che la parola «cocoimpumone» ha una leggerezza quasi aerea anche per l'assonanza con la parola cocomero.

L'emendamento 7.5, insieme ad un successivo emendamento all'articolo 8 con cui si propone di sostituire l'ufficio di testimone con la qualità di testimone, ha due ragioni essenziali. La prima è di coerenza all'interno del testo, perché all'articolo 2, laddove si prevede l'avviso, si afferma che viene avvertito della possibilità che si assuma la qualità di testimone. La seconda ragione attiene più seriamente alla moralità anche estetica del testo. Se posso permettermi un gioco di parole, direi che è proprio la qualità di questo testimone che ci impone il termine di qualità e non di ufficio che è più solenne, che fa riferimento ad un momento solenne del processo.

CIRAMI. Vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 7.5.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.3, 7.4 e 7.5.

Parere contrario anche sull'emendamento 7.6.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5.

CALLEGARO. Vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento.

CARUSO Antonino. Anch'io vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 7.5 e al successivo emendamento 8.1.

Detto questo, vorrei annunciare il mio voto favorevole all'emendamento 7.5. Nel corso della fase referente avevo sommessamente sollevato il problema, per poi muovere in rapida ritirata di fronte alle eccezioni anche di carattere formale che mi sono state mosse da alcuni colleghi. Credo che, anche per ragioni di tipo sostanziale, il relatore non possa esprimere, ritenendo di versare in uno stato di correttezza, un parere contrario ad un emendamento peraltro non formalizzato da me nella sede referente, per coerenza con l'attuale sede, poiché l'esame definitivo in sede deliberante – ma potrebbe essere in altra sede – serve proprio a consentire anche ai colleghi che maggiormente hanno il compito di approfondire il tema in discussione (e il relatore è fra questi) la possibilità di approfondire e argomentare i temi che vengono svolti, proprio al fine di cambiare eventualmente opinione in un senso o nell'altro.

Sono consapevole che l'articolo 197 del codice di procedura penale reca nel titolo la definizione di «ufficio di testimone», tuttavia mi piace pensare (aggiungendo questa alle argomentazioni che condivido del senatore Pettinato) che, nel momento in cui il codice di procedura penale fu scritto e nel momento in cui fu scritto l'articolo, la norma che ho citato, la parola «ufficio» non fosse rappresentativa di quella tragica realtà occupazionale che oggi attraversa il Paese. Oggi il nostro Paese è sostanzialmente soffocato dalla disoccupazione e quindi il termine «ufficio», nel momento in cui i quotidiani riporteranno – come hanno fatto oggi per il giusto processo – il testo di questa legge, potrebbe richiamare l'attenzione di coloro che purtroppo non hanno lavoro e che potrebbero sentirsi beffati da questa terminologia, ancorché corretta.

Poiché, peraltro, ci troviamo al bivio tra l'essere terminologicamente coerenti con il codice di procedura penale e la terminologia utilizzata nell'ambito di questa legge, mi chiedo se non debba essere ripensata l'idea di scartare drasticamente questa soluzione emendativa alla quale annuncio il voto favorevole.

FASSONE. Credo sia opportuno mantenere coerenza di linguaggio quando vi è coerenza di situazioni. Il codice prevede in diverse norme la locuzione «ufficio di testimone» e ricordo il contenuto dell'articolo 376 del codice penale e la rubrica dell'articolo 197 del codice di proce-

dura penale, quindi mi pare opportuno mantenere questa dizione ed eventualmente verificare la coerenza del linguaggio di altre norme in sede di coordinamento.

FOLLIERI. In sede di coordinamento bisognerebbe sostituire, al rigo 6 dell'articolo 2, la parola: «qualità» con l'altra «ufficio».

PREIONI. Se sostituiamo, come prevede l'emendamento 7.5, la parola: «ufficio» con la parola: «qualità», bisogna anche sostituire l'articolo perchè altrimenti si leggerebbe «l'qualità». Propongo di modificare il testo in questo senso.

PETTINATO. Sono in realtà stato preceduto dal senatore Follieri, nel senso che comunque è opportuno uniformare le dizioni, ma a me pare che le volte in cui il codice utilizza la locuzione «ufficio di testimone» si riferisca all'esercizio della testimonianza. Infatti, l'articolo 197 dice che non possono essere assunti come testimoni, con riferimento al momento dell'assunzione. In questa legge il riferimento è essenzialmente ad una qualità della persona che deve essere ancora esercitata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Pettinato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

In conseguenza di tale reiezione, l'emendamento 8.1 è precluso. Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dalla senatrice Scopelitti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dei successivi articoli:

#### Art. 8.

1. All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole «a norma dell'articolo 12» sono inserite le seguenti: «comma 1, lettera a)», e dopo la parola «separatamente» sono aggiunte le seguenti «, e che non possono assumere l'ufficio di testimone»;

b) il comma 6 è soppresso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 9.

1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Salve le disposizioni dei commi 3 e 4, i verbali acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla assunzione della prova o riguardo ai quali fa stato la sentenza civile»;

a-*bis*) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è diventata impossibile per cause sopravvenute, l'acquisizione e l'utilizzazione della documentazione sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 512»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-*bis* e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 10.

1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni dell'articolo 192, commi 3 e 4».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**



Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. All'articolo 392, comma 1, lettera *d*), dopo le parole «nell'articolo 210» sono inserite le seguenti : «e 207-bis».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 11.*

11.1

SCOPELLITI

*All'articolo 11, dopo le parole: «e 207-bis» aggiungere le altre: «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)».*

11.2

SCOPELLITI

SCOPELLITI. Signor Presidente, l'emendamento 11.1 è una logica conseguenza dell'intenzione di sopprimere l'articolo 207-bis del codice di procedura penale. Dal momento che l'articolo 7, che ha proposto di introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 207 del codice di procedura penale, è già stato approvato, ritiro questo emendamento.

L'emendamento 11.2 lo do per illustrato.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. All'articolo 500 del codice di procedura penale, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Quando a seguito della contestazione sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche quando il teste rifiuta od omette soltanto in parte di rispondere alle domande delle parti, ma in tal caso, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono valutate limitatamente ai fatti e alle circostanze in ordine ai quali il teste ha risposto.

5. Quando il teste rifiuta o comunque omette in tutto di rispondere, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione non sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6.

6. Se sussistono fondati elementi per ritenere che la persona esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia od offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso, il giudice, dopo aver sentito le parti ed assunto le prove eventualmente dedotte, ove risulti provata la condotta illecita nei confronti della persona esaminata, dispone che le dichiarazioni precedentemente rese dalla medesima e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, siano acquisite nel fascicolo per il dibattimento. Tali dichiarazioni, nel caso previsto dal comma 4, sono valutate anche relativamente ai fatti e alle circostanze in ordine ai quali il teste ha rifiutato od omesso di rispondere.

7. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422, sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 12, anteporre al capoverso 3 il seguente:*

«2-ter. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata».

*All'articolo 12, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano quando il teste ha risposto in tutto od in parte alle domande rivoltegli da ciascuna delle parti del processo. Se non ha risposto alle domande rivoltegli dall'imputato o dal suo difensore si applica la disposizione di cui al comma 5 ai fini della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento e nelle fasi precedenti».

12.4

SCOPELLITI

*All'articolo 12, al capoverso 6, sostituire le parole: «provata la condotta illecita nei confronti della persona esaminata» con le altre: «provato che la condotta illecita nei confronti della persona esaminata è stata posta in essere, con riferimento all'esame e successivamente alla dichiarazione stessa, a vantaggio della parte interessata dal contenuto della dichiarazione».*

12.5

SCOPELLITI

*All'articolo 12, al capoverso 6 dopo le parole: «per il dibattimento» inserire le altre: «e valutate ai sensi del comma 3».*

12.6

SCOPELLITI

*All'articolo 12 sopprimere il capoverso 7.*

12.7

SCOPELLITI

SCOPELLITI. Signor Presidente, l'emendamento 12.3 si prefigge di reintrodurre il comma 3 del vigente articolo 500 del codice di procedura penale, e cioè la possibilità da parte del giudice di valutare le dichiarazioni utilizzate per la contestazione al fine di stabilire la credibilità della persona esaminata.

È evidente che una tale disposizione aveva un maggior senso quando, nella versione anteriore al 1992, cioè prima che intervenisse la legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, l'articolo 500 del codice di procedura penale prevedeva la possibilità di utilizzare la contestazione soltanto – e sottolineo questo avverbio – per stabilire la credibilità della persona esaminata.

Oggi, consentendo al giudice di scegliere quale dichiarazione (tra quella resa in dibattimento e quella difforme resa precedentemente) utilizzare al fine di fare piena prova di fatti precedentemente affermati, si è introdotta surrettiziamente la possibilità per il giudice di formarsi un convincimento per via meta-processuale e congetturale.

Con l'emendamento 12.4 si chiarisce soltanto – potrebbe essere scontato, ma la cautela non è mai troppa – che, nel caso in cui il teste non abbia risposto alle domande rivoltegli dall'imputato o dal suo difensore, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione non sono acquisite nel fascicolo del dibattimento.

Con l'emendamento 12.5 propongo di sostituire al capoverso 6 dell'articolo 12 al nostro esame le parole: «provata la condotta illecita nei confronti della persona esaminata» con le altre: «provato che la condotta illecita nei confronti della persona esaminata è stata posta in essere, con riferimento all'esame e successivamente alla dichiarazione stessa, a vantaggio della parte interessata dal contenuto della dichiarazione».

Per quanto concerne l'emendamento 12.6, valgono le considerazioni fatte precedentemente. Ci troviamo sempre di fronte a due dichiarazioni in contraddizione tra di loro, per cui sarebbe necessaria una maggior cautela.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.7, propongo di sopprimere il capoverso 7 dell'articolo 12 del testo che stiamo esaminando, perché è senz'altro preferibile limitare la proliferazione di disposizioni normative così confuse.

GASPERINI. Aggiungo la mia modestissima firma in calce all'emendamento 12.3, perché ritengo giustissima la posizione adottata dalla senatrice Scopelliti. Infatti, il capoverso 3 dell'articolo 12 del testo al nostro esame contiene una valutazione fatta dal giudice. Quest'ultimo prende in esame ai fini della prova le dichiarazioni rese dalla persona e poi cerca elementi che ne confermino l'attendibilità.

Invece, con l'emendamento 12.3 si aggiunge un'altra facoltà per il giudice, che è fondamentale nel processo penale: valutare la credibilità e quindi la veridicità delle dichiarazioni rese dalla persona.

In qualunque ordinamento giuridico la credibilità di una persona va messa sul piano della sua vita personale. Ricordo che il grande Carrara diceva che le parole di un teste non possono far fiducia neppure se ha la dignità di senatore; ovviamente parlava di «senatore romano». Ma la credibilità di un teste va anche messa in relazione alle precedenti dichiarazioni. Se noi valutiamo queste ultime e quindi il comportamento complessivo, diamo al giudice un altro paradigma per definire «credibile» una persona al di là degli elementi obiettivi.

Ritengo che nel processo penale questo sia un punto fondamentale. Quindi, mi onoro di sottoscrivere l'emendamento 12.3, presentato dalla senatrice Scopelliti.

FOLLIERI. Signor Presidente, l'emendamento 12.3 non è aderente ai contenuti del progetto originario del codice di procedura penale. L'originario comma 3 dell'articolo 500 del codice di procedura penale, prima delle modifiche conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 1992, nell'ipotesi di divergenza tra le dichiarazioni rese nella fase predibattimentale e quelle rese nella fase dibattimentale, stabiliva

che il giudice non poteva che valutare questa divergenza ai soli fini della credibilità della persona esaminata.

Poiché però con l'emendamento 12.3 non si riproduce quella impostazione, preannuncio il voto contrario del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo il mio parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concordo con tale parere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dai senatori Scopelliti e Gasperini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. All'articolo 503 del codice di procedura penale, il comma 4 è soppresso.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 13, con il seguente:*

«Art. 13.

1. Il comma 4 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"4. Si applicano per il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria le disposizioni di cui all'articolo 500, commi 2-bis, 3, 4, 5, 6, 7 e 8"».

13.1

SCOPELLITI

SCOPELLITI. L'emendamento vorrebbe estendere le regole anche al responsabile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In effetti si vogliono aggirare i limiti di compatibilità con l'ufficio di testimone che l'articolo 197 imponeva al responsabile civile e al civilmente obbligato. Credo che la *ratio* di questo emendamento sia condivisibile in quanto le due figure in oggetto possono essere assimilate alle due persone estranee al giudizio.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513. – 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, senza il loro consenso, nei confronti di altri imputati, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 6.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.

3. Quando la persona esaminata ai sensi del comma 2 rifiuta od omette, in tutto o in parte, di rispondere, le parti possono procedere a contestazione servendosi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla persona esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Se la persona esaminata rifiuta od omette in tutto di rispondere, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione non sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che le parti vi consentano ovvero che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6 dell'articolo 500. Se il rifiuto o l'omissione sono soltanto parziali, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, ma, salvo che le parti vi consentano ovvero che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6 dell'articolo 500, possono essere utilizzate limitatamente ai fatti e alle circostanze sui quali il dichiarante ha risposto.

4. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni dell'articolo 511».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 14, all'articolo 513 ivi richiamato, al capoverso 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le dichiarazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento sono valutate come prova dei fatti in*

esse affermati se sussistono altri elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità».

14.1

SCOPELLITI

*All'articolo 14, all'articolo 513 ivi richiamato, al capoverso 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le dichiarazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».*

14.2

SCOPELLITI

SCOPELLITI. L'emendamento 14.1 tende a lasciare inalterato il comma 3 dell'attuale articolo 513, contenuto nel nuovo articolato, prevedendo che per valutare tutte le dichiarazioni comunque acquisite ai sensi del comma 3 come prova dei fatti sono indispensabili altri elementi di prova di natura diversa che ne confermino l'attendibilità. Si tratta di una soluzione di compromesso che non preclude la contestazione e l'utilizzazione delle dichiarazioni rese fuori dall'esame, ma che predispone nel contempo una forma di garanzia sotto il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione. A rigore, trattandosi di dichiarazioni fatte da un coimputato, varrebbe la regola dell'articolo 192 del codice di procedura penale, ma ripeterlo, soprattutto alla luce della modifica del predetto articolo, serve a ribadire quanto sostenuto per le garanzie individuali.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14.

**È approvato.**



Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

1. Nell'articolo 530, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 377-bis. (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*). Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento.

*Dopo la parola: «minaccia» aggiungere la parola: «inganno».*

16.1                   GASPERINI, CALLEGARO, PREIONI, CIRAMI, VALENTINO, PERA,  
                          PELLICINI, MILIO, BUCCIERO

GASPERINI. Mi rendo conto che il termine «inganno» potrebbe apparire estraneo alla terminologia usata nel codice penale. *Re melius pensata* sarebbe forse più giusto il termine «raggiro». Proponendo questa parola, potrebbe il relatore essere d'accordo con l'emendamento?

FOLLIERI. Il raggiro non è altro che l'inganno ordito con le parole. In definitiva la terminologia riproduce le locuzioni contenute nel comma 6 dell'articolo 500.

GASPERINI. Potrebbe essere accolta la parola: «artificio»? Per esperienza da penalista devo dire che raramente si ricorre alla minaccia.

Spesso si utilizza l'artificio, si fa apparire una falsa rappresentazione della realtà per indurre una persona a non dire quello che sa. Difficilmente possiamo integrare e far comprendere nella minaccia e nella blandizia il termine artificio, perchè la minaccia è una cosa, la blandizia un'altra e l'artificio tutt'altra cosa ancora, è una intelligenza che soverchia un'altra intelligenza. Per questo insisto per l'accoglimento del mio emendamento.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Non comprendo le ragioni dei presentatori di questo emendamento. Si tratta di rendere possibilmente sempre più veritiera la dichiarazione resa dal coimputato, dal teste, dal chiamato in correità. Vorrei fare due osservazioni. Innanzitutto i termini sono così generici che a me paiono straordinariamente pericolosi, perchè potrebbero indurre taluno a formulare ipotesi accusatorie e a trasformare questa condotta in calunnia. È dunque una porta assai pericolosa che potrebbe ritorcersi contro colui che, muovendo dal desiderio di indicare una possibile pressione, non potrà poi darne prova.

In secondo luogo ci troviamo di fronte ad una situazione in cui il soggetto che dovrebbe essere esaminato viene indotto a non dire. Se dovesse essere indotto a dire cose diverse, credo che il tipo di fattispecie sarebbe già configurabile perchè c'è il concorso nella falsa testimonianza o nella reticenza. Quindi si configurerebbe il reato di falsa testimonianza.

La proposta mi sembra per un verso inutile e per altro verso pericolosa, considerata la sua natura non chiara, perchè non siamo di fronte ad un negozio giuridico in cui una delle due parti eccipisce la sussistenza di un vizio in quanto vi è stato un elemento truffaldino. Infatti, non a caso, il senatore Gasperini ha fatto riferimento al raggio, che riguarda gli elementi tipici della truffa. Qui siamo di fronte ad un dovere di rendere la testimonianza. Se si minaccia, è chiaro che la violenza o la minaccia configurano una condotta non rispondente ai doveri. Esprimo dunque parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

VALENTINO. Io sono tra i firmatari di questo emendamento perchè nella prospettazione fatta questa mattina dal collega Gasperini avevo individuato le ragioni di opportunità poc'anzi rassegnate alla Commissione. Devo però dire che una lettura più attenta dell'articolo nel suo complesso mi induce ad una riconsiderazione e a formulare un invito al senatore Gasperini affinchè ritiri l'emendamento. In effetti, attraverso l'introduzione di un ulteriore elemento quale l'artificio, si restringe la gamma della facoltà di non rispondere che il testimone ha. Quindi, aumenta l'ipotesi di analisi da parte dell'accusa delle circostanze che hanno determinato il testimone, qualificato o assistito, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Di conseguenza, oltre alla violenza e alla minaccia, con offerta o promessa di denaro, vi è anche l'artificio.

In conclusione, se poteva apprezzarsi la ragione apparente della proposta Gasperini, un'analisi più puntuale dell'articolo 16 ci pone di fronte a qualche perplessità. Per cui inviterei il collega Gasperini a ritirare l'emendamento 16.1 perchè, a mio avviso, l'effetto che verrebbe a verificarsi sarebbe quello di ampliare ulteriormente le possibilità di intervento sul testimone affinché egli non eserciti il suo diritto al silenzio.

CIRAMI. Signor Presidente, concordo con le osservazioni fatte poc'anzi dal senatore Valentino.

PRESIDENTE. Prima che intervengano altri colleghi, vorrei chiedere al senatore Gasperini se intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 16.1 che gli è stato rivolto dal senatore Valentino.

PREIONI. Signor Presidente, per la verità, avevo chiesto di intervenire sulla discussione dell'emendamento 16.1 per proporre un'altra soluzione. Al posto della parola «inganno», si potrebbe indicare l'espressione «condotte suggestive» oppure un'altra espressione equivalente.

Rifacendomi all'illustrazione di tale proposta modificativa svolta questa mattina dal senatore Gasperini, quest'ultimo ha riferito l'esempio di una persona indotta da un comportamento con il quale gli veniva suggerita una determinata risposta in maniera pressante.

Quindi, ferma restando la possibilità da parte del senatore Gasperini di ritirare l'emendamento 16.1, dichiaro il voto favorevole della Lega Nord su tale proposta modificativa.

CALLEGARO. Signor Presidente, invito il senatore Gasperini a mantenere l'emendamento 16.1. Non si può dire che il termine «inganno» sia generico, perchè allora lo sono anche i termini «violenza» e «minaccia».

Nella mia esperienza professionale ho avuto varie volte occasione di constatare come si facesse ventilare all'interrogato la circostanza che altri prima di lui, o anche coimputati, avessero fatto una certa affermazione, mentre in seguito è risultato che quelle persone non avevano riferito nulla oppure reso dichiarazioni del tutto diverse.

Allora, non vedo come un comportamento di questo tipo possa rientrare nei concetti di violenza o minaccia. Anzi, dirò che molto difficilmente si ricorre alla violenza e alla minaccia, perchè si tratta di comportamenti troppo palesi e pacchiani.

PRESIDENTE. Si parla di «violenza» anche nel senso di «non voluto».

CALLEGARO. Certo; si ricorre molto più facilmente ad altri mezzi subdoli che costituiscono a volte un inganno, come ad esempio la frode processuale. Non è importante chi lo faccia, dal momento che non lo dovrebbe fare nessuno.

Quindi, non vedo come un inganno posto in essere con questa *calliditas* possa rientrare nel concetto di violenza e di minaccia.

Di conseguenza, concordo con il contenuto dell'emendamento 16.1, dal momento – lo ripeto – che, per esperienza personale, posso affermare che si ricorre più volte a questo sottile inganno che non a palesi minacce.

RUSSO. Signor Presidente, premetto subito che sono contrario all'emendamento 16.1.

Vorrei che tutti i colleghi ricordassero che stiamo delineando una fattispecie incriminatrice, per cui dobbiamo essere molto rigorosi nella sua formulazione. Quindi, parliamo di «violenza o minaccia» e poi usiamo le altre formule già previste a proposito della subornazione dei testimoni, facendo determinati esempi. A mio avviso, i riferimenti che sono stati fatti al pubblico ministero sono veramente fuori luogo, perché non bisogna solo ipotizzare che il pubblico ministero riferisca una cosa sbagliata per indurre la persona esaminata a fare una certa affermazione, bensì presupporre anche la consapevolezza della falsità; però, non ci troviamo in presenza di questa fattispecie.

Mi associo all'invito a ritirare l'emendamento 16.1 che è stato già rivolto al senatore Gasperini, che però non mi sembra sia stato ancora accolto. Qualora ciò non avvenisse, preannunzio fin d'ora il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

GASPERINI. Signor Presidente, ho sentito varie perplessità sull'emendamento 16.1 da me presentato e devo dire che molte di esse le condivido. Dopo averci riflettuto, ritiro l'emendamento 16.1, riservandomi di affrontare l'argomento con la presentazione di un disegno di legge *ad hoc*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dei successivi articoli:

Art. 17.

1. All'articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola «ovvero» è sostituita dalle seguenti: «ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 18.

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata esercitata l'azione penale.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-*bis* secondo le forme ivi previste.

3. Nei giudizi di merito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il giudice valuta la prova secondo i criteri di cui all'articolo 4.

4. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica in ogni stato e grado del procedimento.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 18-*bis*.

1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 18-*ter*.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame delle seguenti proposte di coordinamento presentate all'articolo 8:

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) Al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Si applica la disposizione dell'articolo 64, comma 3-bis"».

Coord. 8.1

IL RELATORE

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), qualora queste non abbiano assunto la qualità di testimone ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis"».

Coord. 8.2

IL RELATORE

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, queste proposte di coordinamento nascono dal seguente dubbio. Può accadere che un soggetto latitante si presenti al dibattimento e in quella sede renda dichiarazioni nei confronti di terzi. Cosa avviene? A questo soggetto che non è mai stato interrogato oppure si è avvalso della facoltà di non rispondere si deve formulare l'avvertimento di cui all'articolo 64 del codice di procedura penale per poi dargli una collocazione processuale precisa? Indubbiamente sì.

L'articolo 64 del codice di procedura penale non afferma di certo che si è in un momento relativo soltanto agli atti di indagine preliminare, perché può essere legittimamente inteso nel senso che occorre procedere all'avvenimento di cui all'articolo 64 del codice di procedura penale nel primo interrogatorio che si rende.

Quindi, vorrei rendere più chiaro ed esplicito il fatto che chiunque abbia la possibilità di rilasciare dichiarazioni che possono coinvolgere terze persone debba comunque in qualsiasi stato e grado del procedimento avere l'avvertimento di cui all'articolo 64 del codice di procedura penale.

Di conseguenza, per ovviare ad una eventuale lacuna normativa, ho presentato la proposta di coordinamento 8.1 al comma 1 dell'articolo 8 del testo al nostro esame.

RUSSO. Signor Presidente, mi rendo conto dell'urgenza ma ho una perplessità che vorrei enunciare.

Mentre nell'articolo 64 del codice di procedura penale l'avvertimento ha una certa funzione, in quanto si sta interrogando un indagato e lo si

avverte che se rilascerà dichiarazioni su altri assumerà la qualità di testimone, qui invece, ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale, si interroga in partenza una persona sulle responsabilità di altri. Di conseguenza, o rientra nelle condizioni di incompatibilità dei testimoni e lo si interroga ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale, per cui non gli faccio alcun avvertimento, oppure si trova già nella condizione di assumere la qualità di testimone e quindi lo sento come tale.

A tal proposito è necessario riflettere ulteriormente, perché non vorrei che si introducesse un elemento di confusione.

CALVI, *relatore alla Commissione*. L'esempio da me riportato è stato quello di un latitante che interviene al dibattimento e fa le sue dichiarazioni. Comunque, dal momento che non vi è alcun dubbio che l'avvertimento va fatto in qualsiasi momento purché sia la prima volta che il soggetto viene esaminato, ritiro le proposte di coordinamento 8.1 e 8.2.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla seguente proposta di coordinamento presentata all'articolo 10:

*All'articolo 10, al comma 1, al capoverso 1-bis, sostituire le parole: «3 e 4» con le altre: «3, 4 e 5».*

Coord. 10.1

IL RELATORE

CALVI, *relatore alla Commissione*. Per l'articolo 10, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4. Credo sia stato un errore materiale aver dimenticato il comma 5.

CENTARO. Vorrei far presente che probabilmente il comma 4 dovrebbe essere mantenuto anche se la regola di valutazione viene specificata nel comma 5.

RUSSO. Qui si richiamano i criteri di valutazione che sono indicati nei commi 3 e 5.

CENTARO. Siccome i criteri di valutazione sono anche di carattere soggettivo con riferimento alle persone che rendono le dichiarazioni, mi sembra importante il richiamo al comma 4.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è d'accordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento 10.1, presentata dal relatore.

**È approvata.**

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento 10.0.1, presentata dal relatore.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art.10-bis.

1. All'articolo 362 del codice di procedura penale, le parole "e 203" sono sostituite con le altre "203 e 207-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo periodo"».

Coord. 10.0.1

IL RELATORE

CALVI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda la proposta di coordinamento 10.0.1, osservo che ci siamo dimenticati di considerare che l'articolo 362 fa riferimento ad una serie di norme tra cui l'articolo 197. Allora, poiché abbiamo modificato l'articolo 197, dobbiamo procedere ad un coordinamento.

L'articolo 362 considera tutta una serie di soggetti che hanno certe prerogative e richiama una serie di articoli che giustificano una norma di coordinamento.

CIRAMI. È un emendamento, non un coordinamento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nell'articolo 362 vi è un richiamo espresso ad alcune disposizioni del codice di procedura penale. In effetti bisogna aggiungere gli articoli 203 e 207-bis. Si tratta dunque di una norma di coordinamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento 10.0.1, presentata dal relatore.

**È approvata.**

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento 13.1.

Art. 13.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

1. L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 512. - (*Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione*). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giu-



dice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta assolutamente impossibile la ripetizione».

Coord. 13.1

IL RELATORE

CALVI, *relatore alla Commissione*. La proposta di coordinamento 13.1 mira a rendere il testo dell'articolo 512 del codice di procedura penale omogeneo alla formulazione varata per l'articolo 512-*bis* nel disegno di legge relativo alla riforma del rito dinanzi al giudice monocratico. Ma vista la situazione che si è creata intorno a questo aspetto, ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

SCOPELLITI. Quando il Parlamento nel 1997 si pronunciò sulla modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale credeva che la sovranità, e quindi il diritto di scrivere le leggi, gli appartenesse in quanto rappresentante del «Popolo Sovrano». Ma, con la sentenza n. 361 del 1998, la Corte costituzionale si incaricò, confermando una sua antica vocazione, di chiarire che tale sovranità è limitata: «Le leggi» – ci chiarì il giudice costituzionale – «le potete approvare purchè siano scritte come diciamo noi».

Oggi, ed il relatore Calvi nel suo intervento di mercoledì scorso non ha neanche avuto la gentilezza di nascondercelo, celebriamo la cerimonia di consacrazione di questo potere legislativo della Corte costituzionale.

Quello che il relatore Calvi chiama «sviluppare le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale» altro non è che riprodurre pedissequamente «l'articolato» contenuto nella sentenza della Corte.

Si poteva e si doveva fare dell'altro per difendere il dettato costituzionale e le prerogative del Parlamento. Oggi paghiamo lo scotto di non aver saputo reagire a quell'arrogante colpo di mano contenuto nella sentenza del 1998. Oggi siamo qui, docili amanuensi, a «ratificare» una legge che è già stata approvata altrove. E come se tutto ciò non bastasse ci ritroviamo di fronte ad un testo che concede con una mano e toglie con l'altra.

Quasi come una coperta troppo corta il garantismo della maggioranza se «copre» (anche se non completamente) delle garanzie del giusto processo l'articolo 513 del codice di procedura penale, «scopre» (anche se in verità sarebbe più giusto dire che continua a lasciare scoperto) l'articolo 500 del codice di procedura penale ma soprattutto spoglia l'articolo 192, il cui testo non è frutto del Comitato ristretto.

Come il senatore Follieri faccia a definire un «ritorno all'originaria impostazione del codice» questo disegno di legge non riesco proprio a capirlo.

Se vogliamo riferirci all'originaria impostazione del codice ricorderemo che l'articolo 500 stabiliva che le contestazioni nell'esame testimoniale potevano essere utilizzate dal giudice soltanto per stabilire la credi-

bilità della persona esaminata. E la ragione era evidente: se al giudice fosse stata concessa questa possibilità di scelta fra due dichiarazioni egli avrebbe trasformato in prova quelli che sono semplici elementi indipendentemente dal contraddittorio ed in base a proprie congetture.

Il fatto di ricollegare logicamente alla difformità tra due dichiarazioni la possibilità che almeno una sia veridica introduce surrettiziamente la possibilità per il giudice di formarsi un convincimento per via meta-processuale e congetturale. Introduce in sostanza la possibilità del cosiddetto «teorema». Proprio quella impostazione che ha consentito di avviare quei processi alla DC ed al PSI (il caso Andreotti e Craxi su tutti) che sono ancora storia dei nostri giorni.

Non voglio accusare nessuno di questa impostazione; essa fu frutto dell'ennesima sentenza della Corte (n. 255 del 1992) poi «ratificata» dal Parlamento con la legge n. 356 del 1992 (che convertì in legge il decreto-legge n. 306 del 1992).

Casualmente quella sentenza fu preceduta, nel settembre del 1991, da una relazione della Commissione antimafia (casualmente firmata da Luciano Violante) in cui si anticipava, con una corrispondenza di terminologia e di impostazione logica impressionante, il contenuto della stessa sentenza nonché quello della sentenza n. 254 del 1992 che stravolse l'articolo 513 del codice di procedura penale (casualmente ...).

Se ci piacesse la dietrologia qui ce ne sarebbe quanto basta per divertirsi un poco.

Ma torniamo al nostro articolato ed a questa coperta troppo corta che è il garantismo della maggioranza che trasforma i coimputati in testimoni (assistiti) ai quali non si applicano le regole della contestazione e del diritto al silenzio di un articolo 513 – che, nella riscrittura che se ne è fatta, potrebbe anche andare bene (salvo qualche accorgimento) – ma si applicano, casualmente, le regole contenute nel sopra citato articolo 500.

Io, in un primo tempo insieme a Forza Italia, ora da sola, ho apprestato alcuni emendamenti proprio su questo punto, almeno per limitare i danni, ma è evidente che siamo ben lontani dall'originaria (e questa volta è davvero l'originaria, senatore Follieri) impostazione del codice.

È evidente poi che la coperta di cui si è detto non poteva non lasciare scoperto l'articolo 192.

La riforma della valutazione della prova o è una vera riforma oppure rischia soltanto di aggravare la situazione introducendo, come detto nella seduta di mercoledì dal senatore Centaro, un vero e proprio regime di prova legale.

Meglio sarebbe stato allora lasciare tutto come è ora.

Su questo punto la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiaramente detto che il nostro articolo 192 è insufficiente e che non introduce dei riscontri alle dichiarazioni dei coimputati, già di per sé aventi una credibilità attenuata, tali da soddisfare quelle garanzie che devono essere alla base di un giusto processo.

È evidente che questo nodo presto o tardi arriverà al pettine e io comunque mi batterò in qualunque sede perché cessi questa violazione delle

garanzie del cittadino, affinché si sancisca una volta per tutte che il processo penale non è uno strumento di lotta (contro la mafia, il terrorismo o il proprio avversario politico) ma uno strumento di garanzia per il cittadino poiché quelli che vengono processati sono, fino a sentenza definitiva, dei cittadini innocenti e non i tasselli di un «teorema» costruito per via congetturale dal magistrato di turno.

Dichiaro il mio convinto e inalterato voto contrario.

PREIONI. Pur condividendo in buona parte il contenuto della riforma, ci asterremo perché abbiamo avuto in alcune occasioni motivo di contestare le procedure con le quali si è arrivati al testo in esame; ci siamo opposti alla sede deliberante poiché ritenevamo necessario l'esame del testo da parte dell'Assemblea per coinvolgere l'intero ramo del Parlamento su un provvedimento così importante.

PETTINATO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

GRECO. Non credo che in sede di dichiarazione di voto finale si debba dire molto dopo che si è detto moltissimo nel corso dei faticosi lavori che hanno impegnato la Commissione sul provvedimento che ci accingiamo a licenziare in sede deliberante.

Ciascun Gruppo ha avuto modo di chiarire la propria posizione, ciascun commissario ha avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista su una materia così importante quale quella della valutazione della prova.

Siamo chiamati ora a dare un parere conclusivo e ad esprimere il nostro voto.

Il parere di Forza Italia nel suo complesso è positivo, anche se critico rispetto ad alcune proposizioni e fortemente critico in ordine ad altre; soprattutto rispetto a quelle che sono passate a maggioranza con il nostro voto contrario, come per esempio quella riguardante l'articolo 192 del codice di procedura penale, rispetto alla cui nuova formulazione persistono le nostre perplessità, il nostro timore che non sia stato del tutto evitato il rischio della cosiddetta «convergenza del molteplice», riferita alle ipotesi di sentenze che recepiscono due o più dichiarazioni di pentiti riguardo a fatti conosciuti a loro dire in maniera autonoma e diretta ma che in realtà potrebbero essere il frutto di accordi preventivi.

Il timore è ancor più fondato in considerazione della mancata approvazione di alcune nostre proposte in sede di modifica della disciplina dei collaboratori di giustizia, come per esempio la disposizione sui colloqui investigativi che avremmo voluto regolamentare in maniera ben diversa da quella licenziata.

Non so sino a qual punto possa tranquillizzare la previsione secondo cui il PM da oggi in poi ha l'obbligo di provare l'assenza di contatti tra i pentiti che si riscontrino a vicenda.

Avremmo, pertanto, su questo punto e su altri ad esso connessi preferito che passassero le nostre proposte emendative.

L'amarezza del mancato accoglimento, in ogni caso, se da una parte ci fa essere anche in questa sede estremamente critici, dall'altra non spinge noi di Forza Italia su quella posizione di netta contrarietà espressa dalla collega Scopelliti, che, nel corso della discussione, è giunta a definire questo provvedimento «legge truffa».

È un'affermazione eccessivamente forte, giustificabile soltanto se la durezza del dissenso sia stata finalizzata a stimolare i colleghi della Camera dei deputati a migliorare il testo. Ciò è voluto anche da noi che, vista l'irremovibilità della maggioranza su alcune previsioni, siamo stati costretti a valutare l'opportunità di una rapida definizione in questa sede, pressati dalla necessità di far seguire all'approvazione definitiva del nuovo articolo 111 della Costituzione questo provvedimento, naturale, indispensabile corollario della riforma costituzionale.

Ci siamo dovuti rendere conto che l'approvazione delle nuove norme di rito, e quelle transitorie in particolare, vanno adottate a tempo di *record* per evitare la paralisi paventata da più parti, particolarmente dai soliti uccelli del malaugurio, che si annidano soprattutto tra quei pubblici ministeri che hanno manifestato contrarietà al giusto processo sin dalle prime battute.

Come ieri i colleghi della Camera dei deputati, così oggi noi qui in questa Commissione stiamo dando una risposta ferma a quanti non volevano né l'equo processo né queste conseguenti disposizioni ordinarie. Stiamo così rispondendo anche a chi fa conoscere la propria amarezza nell'affermare che con queste norme non sarà più possibile rifare «Mani Pulite».

Se «Mani Pulite» è stata quella di alcuni processi che alla fine hanno svelato la strumentalità di azioni penali per scopi tutt'altro che interessanti la giustizia, allora facciamo bene a dettare leggi e principi che non permetteranno più questo tipo di mani pulite.

Quelle di oggi sono leggi imperfette ma perfettibili e nel loro insieme sono leggi di grande civiltà giuridica che arrivano nel nostro Paese con molto ritardo.

Non dimentichiamo infatti che i principi del giusto processo si trovano consacrati nella Convenzione dei diritti dell'uomo, ratificata dal nostro Paese dal 1955.

Ho apprezzato stamane quel direttore di giornale che ha titolato la vittoria delle nostre fatiche parlamentari «un tintinnar di civiltà», con chiara censura di quelle tendenze giustizialiste che qualche anno addietro erano manifestate da frasi di esaltazione al «tintinnar di manette»; tendenze che, purtroppo, sono ancor oggi presenti all'interno di una magistratura che sta in questi ultimi giorni dimostrando forti lacerazioni. Non sono estranee a questo tipo di implosione le diverse sensibilità rispetto alle nostre riforme.

A mio parere, questa di oggi e quella di ieri sono riforme importantissime, anche se sono cauto a definirle – come qualcuno ha fatto – «epocali».

Sono cauto soprattutto perchè, oltre all'esigenza di ulteriori passi in avanti e perfezionamenti di queste disposizioni ordinarie, una legge diventa epocale non soltanto con le innovazioni legislative, ma anche se nella pratica attuazione di tutti i giorni essa viene recepita, metabolizzata attraverso una nuova cultura, una nuova sensibilità verso le garanzie individuali.

Il Parlamento oggi sta compiendo il proprio dovere e testimoniando l'orgoglio della propria funzione legislativa. Il merito di tutto ciò è di tutti, opposizione e maggioranza. L'augurio è che altrettanto comune impegno e ritrovato accordo intervenga tra quanti dovranno osservare e fare osservare le nuove disposizioni.

Anche io, così come ha dichiarato alla stampa di oggi un magistrato, auspico il superamento di «tare di pregiudizi consolidati, di privilegi anacronistici e di improprie contiguità politiche», che sono state e sono causa del conflitto all'interno dell'ordine giudiziario.

Chissà che con queste ultime nostre riforme non si dia un contributo al conseguimento di un indiretto, ulteriore risultato: la creazione di un nuovo clima di maggiore armonia, di maggiore pacifico democratico confronto e non di scontro, tra il Parlamento e la Magistratura; nuovo clima quanto mai ritenuto necessario da chi, come me, è convinto che il vero nervo scoperto della crisi della giustizia è lo scontro tra le due istituzioni. Uno scontro che è stato mortale per i lavori della Bicamerale.

Quel che non è stato possibile approntare nella Sala della Regina stiamo riuscendo forse ad apprestarlo in questa Commissione. Ed è un bene per tutti. E per il bene di tutti Forza Italia esprime il proprio voto favorevole al provvedimento in esame.

VALENTINO. Non potendomi dilungare come avrei voluto, annuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale, pur sottolineando che si tratta di un voto fortemente critico e determinato dall'impegno assunto dal mio partito rispetto a vicende molto più ampie. Abbiamo deciso di votare a favore proprio perché l'approvazione dell'innovazione costituzionale imponeva che taluni spazi vuoti non vi fossero e che non residuassero perplessità di sorta né lacune nel corpo normativo. È questa la motivazione del nostro voto, ferme restando le critiche sull'ambigua figura di un imputato-testimone che il provvedimento introduce.

FOLLIERI. Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

CALLEGARO. Annuncio il voto favorevole dei senatori del Centro Cristiano Democratico.

RUSSO. Dichiaro il convinto voto a favore del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

MELONI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Misto.

CIRAMI. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo, segnalando alla Commissione le stesse perplessità che mi hanno portato a sottoscrivere gli emendamenti respinti dalla Commissione. Pur non di meno, è certamente positivo il lavoro licenziato oggi dalla Commissione, soprattutto in sintonia con le norme costituzionali.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Voglio ringraziare gli uffici della Commissione per il loro prezioso aiuto.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,30.*



